

REGIONE PUGLIA

IV

GRUPPO CONSILIARE D.C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 921A IV Legislatura

Proposta di legge regionale - d'iniziativa del Cons. R. AUGELLI.

"Proroga termini previsti dall'art. 10 della L.R. 60/1985 Delega ai Comuni e alla Comunità Montana del Sub. Appennino Dauno meridionali degli interventi previsti dall'art. 18 della legge 14/5/1981, n. 219.

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
16 GIU. 1983		
Aut. _____	Classe _____	Fasc. _____
Ent. N. _____	h 500	

R E L A Z I O N E

La Regione Puglia, per dare attuazione al disposto dell'art.18 della Legge Statale n°219 del 14 maggio 1981 e permettere ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~na~~ l'utilizzazione di fondi assegnati e da assegnare dal C.I.P.E. per gli interventi nel settore agricolo, ha promulgato la Legge n°60 dell'otto giugno 1985, pubblicata sul B.U.R. n°86 del 20 giugno 1985.

La suddetta Legge n°60 ha previsto all'art.10 i termini per la presentazione delle domande XX (1° comma) e per la presentazione degli atti integrativi (2° comma).

Il primo termine veniva fissato a 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa Legge ed è scaduto, quindi, il 3 ottobre 1985. Il secondo, fissato ad un anno dall'entrata in vigore della Legge, scadrà il 4 luglio 1986.

L'incombente scadenza di quest'ultimo termine propone la urgente necessità di provvederne la proroga onde evitare che molti cittadini non riescano a presentare in tempo utile gli atti integrativi necessari, tra i quali: il progetto esecutivo dei lavori da eseguire, il computo metrico estimativo dei lavori stessi, le risultanze delle eventuali indagini geognostiche.

I suddetti atti sono da predisporre da parte di tecnici liberi professionisti che, già molto impegnati nell'opera di ricostruzione nei 14 Comuni danneggiati dal sisma del Novembre '80 e Febbraio '81, non hanno avuto la possibilità di affrontare e risolvere anche tutti i problemi riguardanti gli immobili danneggiati di proprietà dei singoli cittadini richiedenti il contributo ai sensi della citata Legge regionale n°60/85.

Pertanto, al fine di evitare anche una soluzione di continuità dell'azione politico-amministrativa nelle aree colpite dal sisma ove è in corso la faticosa opera di ricostruzione e di rinascita a favore

delle comunità, si è inteso recepire le istanze pervenute da parte di Amministratori Comunali, di tecnici liberi professionisti e di cittadini, i quali hanno insistentemente e concordemente richiesto una congrua proroga del termine ~~XX~~ scadente il prossimo 4 luglio, presentando la presente proposta di legge.

Con l'occasione si è inteso recepire anche le richieste pervenute da tempo, da parte di molti Amministratori Comunali e di quelli della Comunità Montana del Subappennino Dauno Meridionale, circa l'avvertita esigenza di potenziare il "Nucleo Speciale Legge 219/81" onde rendere possibile, oltre che il coordinamento e l'assistenza tecnica agli Enti interessati, anche i controlli e la vigilanza sulle opere che vengono realizzate con i benefici di cui alla Legge n°219/81 e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione degli artt. 5, 7 e 14 della stessa Legge n°219/81.-

li 16. 6. 1986.

D. Augusti

Art. 1

Il termine di cui al 2° comma dell'art.10 della Legge regionale n°60 dell'8 giugno 1985, pubblicata sul B.U. Regione Puglia n°86 del 20 giugno 1985, scadente il 4 Luglio 1986, è prorogato al 31 Dicembre 1986.-

Art. 2

Dopo il 1° comma dell'art.9 della Legge regionale n°60 dell'8 giugno 1985 sono aggiunti i seguenti:

- Il suddetto coordinamento viene svolto congiuntamente al Nucleo Speciale Legge n°219/81, già esistente presso l'Ufficio del Genio Civile di Foggia, il quale, con l'entrata in vigore della presente Legge, viene trasformato in "Sezione Speciale Attuazione Legge n°219/81".-
- La Sezione di cui sopra, oltre ai compiti stabiliti dall'art.7 della Legge n°219/81 per il coordinamento e l'assistenza tecnica agli Enti interessati all'opera di ricostruzione, svolgerà anche attività di controllo e di vigilanza su tutte le opere che ~~si svolgono~~ vengono realizzate con i benefici di cui alla Legge n°219/81, così come previsto dagli artt. 5 e 14 della stessa Legge e successive modifiche ed integrazioni, nonché su quelle che vengono realizzate con i benefici previsti dalla Legge regionale n°60 dell'8 Giugno 1985.-
- La direzione della Sezione è affidata ad un funzionario tecnico ^{di ruolo} della Regione Puglia inquadrato ad un livello non inferiore all'ottavo.-

S. Angeli

di 16-6-1986

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trento
18.6.86